



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 33/25 del 10/04/2025

Oggetto: ATTO DI RICOGNIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DIRIGENZA - ANNI 2023-2024

Servizio proponente: 400.2 GESTIONE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32", e ss.mm.ii;
- Vistala Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che:
 - gli enti dell'Area Regioni – Autonomie Locali ora Funzioni Locali devono costituire annualmente il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - il punto di partenza per la costituzione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti degli enti locali è il valore del fondo dell'anno 1999, costituito a seguito della sottoscrizione del CCNL del 23.12.1999;
 - con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, avvenuta in data 17.12.2020, sono state disapplicate le seguenti disposizioni:
 - art. 26 del CCNL del 23.12.1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
 - art. 27 del CCNL del 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22.02.2006, ad esclusione dei commi 1 e 5 (Retribuzione di posizione);
 - art. 28 del CCNL del 23.12.1999 (finanziamento della retribuzione di risultato).
 - il CCNL del 17.12.2020 ha regolamentato la costituzione del fondo all'art. 57;
 - il CCNL sottoscritto in data 16.07.2024all'art. 39, confermando l'impianto di finanziamento del fondo regolato dall'art. 57, ha disposto ulteriori incrementi della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti dell'Area Funzioni Locali;
 - alcune voci di alimentazione del fondo sono, inoltre, subordinate al rispetto di determinati parametri organizzativi e finanziari;
- Dato atto che il CCNL del 2024 ha inserito le seguenti novità:

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

Articolo e comma	Descrizione	Valore
37, 4	Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 , con decorrenza da: - dal 1° gennaio 2020 di € 36,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.	dall'01.01.2020 + € 468,00 dall'01.01.2021 + € 780,00
37, 5	Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 31.12.2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4	+ € 468,00 dall'01.01.2021 + € 780,00
37, 6	Nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione	valore minimo € 12.722,67 valore massimo €46.292,37
39, 1	Incremento stabile con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dall'01.01.2021	
39, 2	L'incremento del comma 2 dell'art. 39 finanzia gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato	

- Preso atto che l'art. 39, comma 3, del CCNL del 2024 ha stabilito quanto segue:

«In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.».

- Dato atto che secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 57, del CCNL del 2020, integrato dall'art. 39 del CCNL del 2024 le risorse che compongono il fondo sono:
 - unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020;
 - risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
 - importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,

- computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
 - e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
 - f) 0,46% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2020;
 - g) rideterminazione della percentuale dello 0,46 in 2,01% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2021;
- Ricordato che:
 - le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive come precisato all'art. 57, comma 3, del CCNL del 2020;
 - eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2024 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
 - nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2024 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2025);
 - Dato atto che il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
 - Richiamato il Provvedimento n. 56/23 del 02 maggio 2023 "AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - ART. 57, CCNL 2016-2018 E RIDETERMINAZIONE LIMITE EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 75/201 A SEGUITO INCLUSIONE DELLE RISORSE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA A TEMPO DETERMINATO NEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA";
 - Richiamato il Provvedimento n. 65/24 del 17 luglio 2024 "AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - ART. 57, CCNL 2016-2018";
 - Dato atto che in relazione alla costituzione del Fondo per le annualità 2023 e 2024, avvenuta con i sopraindicati provvedimenti n. 56/23 e n. 65/24, si ritiene opportuno eliminare le relative voci economiche, come indicate in tabella, riguardanti la figura del direttore che in via prudenziale erano state inserite nella costituzione provvisoria di entrambe le annualità, specificando tuttavia che tali importi erano da considerarsi indisponibili ad altri fini;

Retribuzione posizione Direttore generale	€ 68.697,35
Retribuzione risultato Direttore generale	€ 12.950,00
INCREMENTO CCNL 2016-2018 17 dicembre 2020, comma 1 dell'art. 56 del CCNL (Incremento dell'1,53% del monte salari 2015)	€ 1.709,21

- Verificato che tale costituzione del fondo è compatibile con il rispetto dell'art.23 comma 2 del d.lgs.75/2017;

- Visti:
 - l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...";
 - la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, ha evidenziato che a circolare della Ragioneria generale dello Stato, n.25/2015, recante "*Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3 - sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)*", raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo e ne chiede la relativa data all'interno della rilevazione;
 - il parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 194517/2017, nel quale è stato chiarito che il limite del salario accessorio del personale è da intendersi riferito all'ammontare correttamente calcolato dei fondi in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e non, piuttosto, all'ammontare di salario accessorio effettivamente erogato negli anni presi a riferimento;
- Acquisita la certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del fondo 2024 da parte dell'organo di revisione, come da comunicazione ns. protocollo n. 1447/25 del 07 febbraio 2025;
- Dato atto che in data 12 marzo 2025 è stato sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo 2024-2027 per il personale dirigente dell'Azienda nonché l'Accordo economico di ripartizione anno 2024;
- Vista la deliberazione del CDA n. 5/24 "*PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026: APPROVAZIONE*";
- Vista la deliberazione del CDA n. 2/25 "*PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027: APPROVAZIONE*";
- Considerato che l'Azienda:
 - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 18/24 del 15/05/2024 "*Bilancio d'esercizio 2023. Adozione*" il pareggio di bilancio dell'anno 2023;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2024 come si evince dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17/01/2024 "*ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026: A)ADOZIONE PIANO DI ATTIVITÀ, BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO (CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E PIANO DEGLI INVESTIMENTI) B) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITÀ CONTRATTUALE 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E BUDGET ECONOMICO 2024*";
 - nell'anno 2023 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 18/24 soprarichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
 - nel triennio 2024-2026, come evincibile dalla documentazione allegata alle Deliberazioni del CDA n. 1/24, soprarichiamata, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Visti:
 - Il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l'art.40, come modificato dal d.lgs.150/2009;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art.23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;

DISPONE

1. Di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale per gli anni 2023 e 2024, come evidenziato nei prospetti seguenti:

Riferimento al CCNL del 2020	Descrizione	Valore 2023
Art. 57, comma 2, lett. a)	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (indicate a parte successivamente) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 218.791,00
Art. 57, comma 2, lett. b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001	
Art. 57, comma 2, lett. c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	
Art. 57, comma 2, lett. c) – una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
Art. 57, comma 2, lett.d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	
Art. 57, comma 2, lett.e) – ex art. 26, comma 3 CCNL 1999	risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ 4.145,00
Art. 56,commi 1 e2	Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a decorrere dall'01.01.2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato	€ 5.841,14

57, 3 (<i>unatantum</i>)	Risorse anni precedenti non integralmente utilizzate	
	TOTALE FONDO 2023	€ 228.777,14

Riferimento al CCNL del 2020	Descrizione	Valore 2024
Art. 57, comma 2, lett. a)	unico importo annuale nel quale confluiscano tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (indicate a parte successivamente) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 218.791,00
Art. 57, comma 2, lett. b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001	
Art. 57, comma 2, lett. c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	
Art. 57, comma 2, lett. c) – una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
Art. 57, comma 2, lett.d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	
Art. 57, comma 2, lett.e) – ex art. 26, comma 3 CCNL 1999	risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ 4.145,00
Art. 56,commi 1 e2	Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (conto annuale spesa per i dirigenti) a decorrere dall'01.01.2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato	€ 5.841,14
57, 3 (<i>unatantum</i>)	Risorse anni precedenti non integralmente utilizzate	
TOTALE PARZIALE FONDO 2024		€ 228.777,14
Riferimento al CCNL del 2024	Descrizione	Valore 2024
Art. 39,comma 1 (<i>unatantum</i>)	0,46% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2020 anno 2020	€ 1.599,08

Art. 39,comma 1 <i>(unatantum)</i>	rideterminazione della percentuale dello 0,46 in 2,01% del monte salari anno 2018 anni 2021-2022-2023	€ 20.961,90
Art. 39,comma 1	rideterminazione della percentuale dello 0,46 in 2,01% del monte salari anno 2018 anno 2024	€ 6.987,30
TOTALE FONDO 2024		€ 258.325,42

2. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. Di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2024 adottato con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17 gennaio 2024 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2024;
4. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente.

Il Direttore
 Dott. Enrico Carpitelli
 (firmato digitalmente*)